



Cap 63082

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Cod. fisc. 80000270449

Tel. (0736) 81871 – Fax 818760

Prot.n.5968

li, 02.05.2020

ORDINANZA N. 54/2020

OGGETTO: Revoca Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4, D.lgs. 267/2000 - chiusura Civico Cimitero per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" n. 48 del 16/03/2020.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità e d'urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell'articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267";

Visto il Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Richiamati i DPCM dell'1/03/2020, del 4/03/2020, dell'8/03/2020, del 9/03/2020, dell'11/03/2020, del 22/03/2020, dell'1/04/2020, del 10/04/2020 e del 26/04/2020 recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 48 del 16/03/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4, D.lgs. 267/2000 - chiusura Civico Cimitero per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS", con la quale veniva ordinata l'immediata chiusura al pubblico del Civico Cimitero;

Ritenuto che possa essere adottata la riapertura del Civico Cimitero, adeguatamente regolamentata e rispettosa delle norme di protezione individuali quali la mascherina ed i guanti, nonché la distanza interpersonale di almeno un metro, così come disposto dalle norme per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

Visto il DPCM 26 Aprile 2020;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."

ORDINA

MB

La revoca parziale della propria ordinanza sindacale n. 48 del 16/03/2020 con la quale veniva ordinata l'immediata chiusura al pubblico del Civico Cimitero a partire dal 4 maggio 2020;

L'apertura del civico cimitero limitatamente alle ore antimeridiane, **fino alle ore 13:00 dal 4 al 17 maggio**, prevedendo come unico ingresso e uscita quello in Via Scodalupo

DISPONE

Coloro che avranno accesso al cimitero dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- indossare dispositivi di sicurezza individuali quali mascherine
- sanificare le mani prima di entrare nel cimitero
- mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.
- non creare assembramenti di persone.

A tal fine gli operatori cimiteriali vigileranno sul rispetto delle disposizioni sopracitate.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Castel di Lama.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale MARCHE, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 dalla stessa data.



SINDACO

Mario Bellini

